

IL PRESIDENTE

Ramagli arch. Rodolfo

Il Consigliere Anziano

Belardini raldo

Il Segretario

Mottola dr. Marina

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dal Municipio, addì 26.6.75

Visto: IL SINDACO

Il Segretario

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione del Messo comunale, la preesnte deliberazione venne per copia pubblicata all'Albo pretorio ~~il~~ 29.6.75 giorno festivo e verrà ripubblicata per giorni quindici consecutivi ai sensi dell'art. 21 legge 530.

che contro la medesima non furono a tutt'oggi presentati reclami.

Dal Municipio, addì 25.6.75

IL MESSO COMUNALE.

Il Segretario

Mottola dr. Marina

La suesesa deliberazione è divenuta esecutiva in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno oppure dal al senza reclami ed invio al competente Organo Regionale di controllo, il quale ne ha accusato ricevuta in data , senza che ne sia stato pronunciato, entro i 20 giorni successivi, a norma dell'art. 59 della legge 10 febbraio 1953 n. 62, l'annullamento.

Il Segretario

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DI CONTROLLO



COMUNE DI CASTIGLIONE FRIBOCCHI

PROVINCIA DI AREZZO

Trasmessa al C. R. C. il 26 GIU. 1975
con protocollo n. 1940

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Al protocollo delle deliberazioni n. 311

OGGETTO: Discussione Ed Approvazione del programma di fabbricazione a seguito di osservazione della C.T.A

L'anno millenovecentosettanta cinque ventuno
del mese di giugno ad ore 21.00 nella sala comunale dietro invito
diramato dal Sindaco il di 12.6.75 n. 1801 si è riunito il Consiglio comunale in
sessione stra ordinaria ed in seduta pubblica urgente prima convocazione.

Dei consiglieri comunali sono presenti n. 12 e assenti sebbene invitati n. 3
come segue:

	PRESENTI	ASSENTI
1. - RAMAGLI arch. Rodolfo	1	
2. - MAGRINI Giorgio	2	
3. - SACCHINI Eugenio	3	
4. - BELARDINI Araldo	4	
5. - FERRINI Ernesto	5	
6. - BACCIARELLI Aldo		1
7. - BALDI Giulio	6	
8. - CANTARIDI Gian Mario	7	
9. - CERINI Francesco		2
10. - LANCINI Giulio	8	
11. - PENNATI Mario	9	
12. - ZANCHI Mario	10	
13. - FELICI Francesco	11	
14. - CONTI Romano		3
15. - TESTI Antonio	12	

Assume la presidenza il signor Ramagli arch. Rodolfo assistito dal
Segretario signor Mottola dr. Marina

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione del Sindaco il quale fa presente che il piano di fabbricazione è all'esame degli organi Regionali i quali hanno solo riscontrato alcune lievi modifiche da apportare e per evitare dispendio di tempo hanno formulato i loro rilievi in modo che per venerdì 27.6.75 il piano di fabbricazione possa essere discusso. I rilievi consistono: nel passaggio da alcune zone di completamento a zone di rispetto, rimanendo comunque invariata la capacità di espansione; la fissazione di un'altezza massima per la zona di s. Agata; il divieto di volumetria nel centro storico per una prescrizione del dipartimento cultura ed istruzione e infine dell'associazione Italia Nostra ed infine alcune prescrizioni di carattere formale quali una migliore specificazione delle zone agricole in relazione alla recata legge Regionale. Fa presente che, per risparmio di tempo, si tratta di dichiarare decaduto il piano approvato con delibera Consiliare N°296 del 20.4.75 e di approvare il nuovo piano sulla base delle modifiche richieste dalla C.T.A./

Con voti Favorevoli 10 su presenti e votanti 12 - contrari Felici e Testi ed espressi secondo l'art. 3 della l. 9.6.47 N°530

D E L I B E R A

- 1) di revocare il piano adottato con delibera 296 del 20.4.75;
 - 2) di approvare il nuovo programma di fabbricazione con le modifiche richieste alla C.T.A. e la relativa normativa;
 - 3) Di rendere la presente immediatamente esecutiva per permettere al progettista di essere presente presso gli organi regionali nel giorno fissato per la discussione del programma stesso.
-

DITTA: DARONI FERNANDO-VALERIO-COSTA

OGGETTO: SINGOLO DA VERDE PUBBLICO A RESIDENZIALE B₂

		IF	MQ	MC	MODIFICHE		MQ/AB	mq/ob	DIFF.2A
					ma	me			
ZONA ESPANSIONE	C1	1,5	44.650	58045					
	C2	2	40.410	68.690					
	C3	0,8	5.000	3.500					
ZONA RESIDENZIALE E DI COMPLETAMENTO	B1	1,5							
	B2	2			1980	3960			
ZONA RESTAURO	A2	=	19.700						
ZONA INDUSTRIALE	D1	3	58.140	174.420					
" ARTIGIANALE	D2	3	40.480	109.296					
ISTRUZIONE	=	=	28.700				11.6		
SERVIZI COLLETTIVI	=	=	82.330				32.7		
PARCHEGGI	=	=	16.232				6.9		
VERDE PUBBLICO	=	=	161.400		1980		63.7	62.9	-0,8

(159.420)

GIUNTA REGIONALE TOSCANA

l'Assessore all'assetto del territorio

Sinola es

Firenze, 5 marzo 1976

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI		
Ricevuta il	15 MAR. 1976	
Prot. n°	982	
Cat.	Fasc	Cl. 7

Al Sindaco del Comune di
CASTIGLION FIBOCCHI

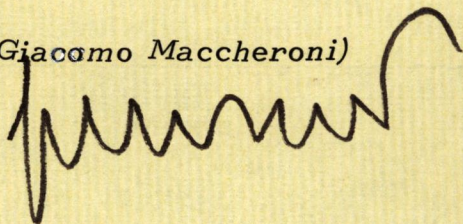
Caro Sindaco,

mi è gradito informarLa che la Giunta Regionale nella seduta del 25.2.u.s. ha deliberato l'approvazione ai sensi dell'art. 12 della legge 6.8.1967, n. 765, del Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione.

Non appena espletate le formalità procedurali, sarà provveduto a trasmettere gli atti relativi alla pratica in questione.

Cordiali saluti.

(Giacomo Maccheroni)



REGIONE TOSCANA

Commissione Regionale Tecnico Amministrativa
Sezione Urbanistica e Beni Ambientali

Prot. n. 9156

Firenze, 14 OTT. 1975



Sindaco

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni di:
CAMPI BISENZIO
CASTIGLION FIBOCCHI
EMPOLI
CASTAGNETO CARDUCCI
MONSUMMANO
ABETONE

Alle Amministrazioni Provinciali di:
FIRENZE
AREZZO

All'Ispettorato Ripartimentale delle
Foreste di
AREZZO

Al Presidente
del Piano Intercomunale di Firenze
c/o Comune di FIRENZE

Le SS. LL. sono invitate a partecipare alla seduta della
Commissione Regionale Tecnico Amministrativa - Sezione Urbanistica
e Beni Ambientali - fissata per

lunedì 20 ottobre 1975

presso gli Uffici del Servizio Urbanistico Regionale, via della Piazzuola n. 43, Firenze.

Nella seduta verranno esaminati gli affari iscritti all'ordine del giorno allegato.

Distinti saluti.

Il Presidente della Sezione
Urbanistica e Beni Ambientali
(Assessore Giacomo Maccheroni)

REGIONE TOSCANA

Commissione Regionale Tecnico Amministrativa
Sezione Urbanistica e Beni Ambientali

Ordine del giorno della seduta del 20 ottobre 1975

Ore 10,30

Comune di Pontremoli

* - Regolamento Edilizio
(Relatore: Arch. Ramacciotti)

Comune di Campi Bisenzio

- Variante al P.R. G.
(Relatore: Arch. Caldarelli)

Comune di Castiglion Fibocchi

- Regolamento Edilizio con annesso
Programma di Fabbricazione'
(Relatore: Arch. Baldi)

Comune di Empoli

- Variante al Regolamento Edilizio
(Relatore: Arch. Caldarelli)

Comune di Castagneto Carducci

- Regolamento Edilizio
(Relatore: Arch. Ramacciotti)

Comune di Monsummano

- Piano Insediamenti Produttivi - art. 27
Legge 22. 10. 1971 n. 865
(Relatore: Arch. De Zordo)

Comune di Abetone

- Variante al Regolamento Edilizio e P.R. G.
(Relatore: Arch. De Zordo)



Il Presidente della Sezione
Urbanistica e Beni Ambientali
(Assessore Giacomo Maccheroni)

* - esame delle controdeduzioni comunali

SINDACO
REGIONE TOSCANA

Commissione Regionale Tecnico Amministrativa
Sezione Urbanistica e Beni Ambientali

Prot.

3984

Firenze, 15 maggio 1975



Ai Sigg. Sindaci dei Comuni di:
CASTELNUOVO BERARDENGA
MONTERIGGIONI
S. QUIRICO D'ORCIA
ASCIANO
CASTIGLION FIBOCCHI
SUBBIANO
BIBBIENA
MARCIANO DELLA CHIANA
FILATTIERA
AULLA
CAREGGINE

Alle Amministrazioni Provinciali di
SIENA
AREZZO
MASSA

Agli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste
SIENA
AREZZO
MASSA

Le SS. LL. sono invitate a partecipare alla seduta della
Commissione Regionale Tecnico Amministrativa -Sezione Urbanistica
e Beni Ambientali- fissata per

venerdì 6 giugno 1975

presso gli Uffici del Servizio Urbanistico Regionale, via della Piazzuola n. 43, Firenze.

Nella seduta verranno esaminati gli affari iscritti all'ordine del giorno allegato.

Distinti saluti.

Il Presidente della Sezione
Urbanistica e Beni Ambientali
(Assessore Gino Filippini)

REGIONE TOSCANA

Commissione Regionale Tecnico Amministrativa
Sezione Urbanistica e Beni Ambientali

Ordine del giorno della seduta del 6 giugno 1975

Ore 9,30 - seduta antimeridiana

Comune di Castelnuovo Berardenga

- Varianti al Programma di Fabbricazione
- Lottizzazione Pizzichi
- Lottizzazione Soc. Serbi
(Relatore: arch. Airaldi)

Comune di Monteriggioni

- Lottizzazione Chiantini
- Lottizzazione Marzoni
- Lottizzazione Soc. Celestri
- Lottizzazione Mannino
(Relatore: arch. Caldarelli)

Comune di S. Quirico d'Orcia

- Varianti al Regolamento Edilizio
(Relatore: arch. Caldarelli)

Comune di Asciano

- Varianti al Programma di Fabbricazione
(Relatore: arch. Ramacciotti)

Comune di Castiglion Fibocchi

- Regolamento Edilizio con annesso P. d. F.
(Relatore: arch. Baldi)

Comune di Subbiano

- Lottizzazione Giotti
(Relatore: arch. De Zordo)

Ore 16 - seduta pomeridiana

Comune di Bibbiena

- Lottizzazione Corezzi
- Lottizzazione Bruni
- Lottizzazione Cecconi
(Relatore: arch. Airaldi)

Comune di Marciano della Chiana

- Lottizzazione Bianchini
- Lottizzazione Soc. Gestral
(Relatore: arch. Ramacciotti)

Comune di Filattiera

- Varianti al Programma di Fabbricazione
(Relatore: arch. Rupi)

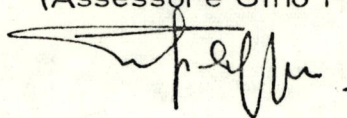
Comune di Aulla

- Varianti al Regolamento Edilizio e P. d. F.
- Lottizzazione De Micheli
- Lottizzazione Bertoncini
(Relatore: arch. Boccia)

Comune di Careggine

- Varianti al Programma di Fabbricazione
(Relatore: arch. Ramacciotti)

Il Presidente della Sezione
Urbanistica e Beni Ambientali
(Assessore Gino Filippini)



DITTA: PAMPALONI PIETRO

OGGETTO: DA VERDE PUBBLICO E PARCHEGGIO A
RESIDENZIALE B1

		IP	MQ	MC	MODIFICHE		MQ/AB	MQ/ob	DIFF.2A
					mq.	mc.			
ZONA ESPANSIONE	C1	1,5	44.650	58045					
	C2	2	40.410	68.690					
	C3	0,8	5.000	3.500					
ZONA RESIDENZIALE E DI COMPLETAMENTO	B1	1,5			3000	4500			
	B2	2							
ZONA RESTAURO	A2	=	19.700						
ZONA INDUSTRIALE	D1	3	58.140	174.420					
" ARTIGIANALE	D2	3	40.480	109.296					
ISTRUZIONE	=	=	28.700				11.6		
SERVIZI COLLETTIVI	=	=	82.330				32.7		
PARCHEGGI	=	=	16.232		200 (16032)		6,9	6,3	-0,6
VERDE PUBBLICO	=	=	161.400		3000		63,7	62,6	-0,11

(158400)

DITA: FELICI ROSA

OGGETTO: DA VERDE PUBBLICO, STRADA, PARCHEGGIO
A RESIDENZIALE B1

		IF	MQ	MC	MODIFICHE		MQ/AB	mq/os	DIF. CA
					mq	mc			
ZONA ESPANSIONE	C1	1,5	44.650	58045					
	C2	2	40.410	68.690					
	C3	0,8	5.000	3.500					
ZONA RESIDENZIALE E DI COMPLETAMENTO	B1	1,5			450	675			
	B2	2							
ZONA RESTAURO	A2	=	19.700						
ZONA INDUSTRIALE	D1	3	58.140	174.420					
" ARTIGIANALE	D2	3	40.480	109.296					
ISTRUZIONE	=	=	28.700				12,6		
SERVIZI COLLETTIVI	=	=	82.330		120 (2220)		32,7	32,4	-0,3
PARCHEGGI	=	=	16.232		600 (15632)		6,9	6,1	-0,8
VERDE PUBBLICO	=	=	161.400		625 (16075)		63,7	63,5	-0,2

DITTA: FERRELLI N. 1000000

OGGETTO: DA ZONA A₂ a VERDE PUBBLICO
A RESIDENZIALE B₁

		IF	MQ	MC	MODIFICHE		MQ/AB	mq/ab	DIF 2a
					mq	me.			
ZONA ESPANSIONE	C1	1,5	44.650	58045					
	C2	2	40.410	68.690					
	C3	0,8	5.000	3.500					
ZONA RESIDENZIALE E DI COMPLETAMENTO	B1	1,5							
	B2	2							
ZONA RESTAURO	A2	=	19.700		820	1230			
ZONA INDUSTRIALE	D1	3	58.140	174.420					
" ARTIGIANALE	D2	3	40.480	109.296					
ISTRUZIONE	=	=	28.700				11.6		
SERVIZI COLLETTIVI	=	=	82.330				32.7		
PARCHEGGI	=	=	16.232				6.9		
VERDE PUBBLICO	=	=	161.400		820		63.7	63.4	-0,3

(160570)

DITTA: IACOPI OSVALDO

OGGETTO: DA A2 A RESIDENZIALE B1

		IP	MQ	MC	MODIFICHE		MQ/AB	
					MQ	MC		
ZONA ESPANSIONE	C1	1,5	44.650	58045				
	C2	2	40.410	68.690				
	C3	0,8	5.000	3.500				
ZONA RESIDENZIALE E DI COMPLETAMENTO	B1	1,5						
	B2	2						
ZONA RESTAURO	A2	=	19.700		560	840		
ZONA INDUSTRIALE	D1	3	58.140	174.420				
" ARTIGIANALE	D2	3	40.480	109.296				
ISTRUZIONE	=	=	28.700					
SERVIZI COLLETTIVI	=	=	82.330					
PARCHEGGI	=	=	16.232					
VERDE PUBBLICO	=	=	161.400					

DITTA: BELARDINI Colaninno

OGGETTO: D.H. A, E SERVIZI COLLETTIVI
4 RESIDENZIALE B1

		IF	MQ	MC	MODIFICHE		MQ/AB	mq/ab
					mq	mc		
ZONA ESPANSIONE	C1	1,5	44.650	58045				
	C2	2	40.410	68.690				
	C3	0,8	5.000	3.500				
ZONA RESIDENZIALE E DI COMPLETAMENTO	B1	1,5						
	B2	2						
ZONA RESTAURO	A2	=	19.700		648	972		
ZONA INDUSTRIALE	D1	3	58.140	174.420				
" ARTIGIANALE	D2	3	40.480	109.296				
ISTRUZIONE	=	=	28.700				11,6	
SERVIZI COLLETTIVI	=	=	82.330		380 (81950)		32,7	32,3 - 0,4
PARCHEGGI	=	=	16.232				6,9	
VERDE PUBBLICO	=	=	161.400				63,7	

DITTA: TESTI Francesco

OGGETTO: DA A₂ A RESIDENZIALE B₁

		IF	MQ	MC	MODIFICHE		MQ/AB	
					MQ.	MC.		
ZONA ESPANSIONE	C1	1,5	44.650	58045				
	C2	2	40.410	68.690				
	C3	0,8	5.000	3.500				
ZONA RESIDENZIALE E DI COMPLETAMENTO	B1	1,5						
	B2	2						
ZONA RESTAURO	A2	=	19.700		100	150		
ZONA INDUSTRIALE	D1	3	58.140	174.420				
" ARTIGIANALE	D2	3	40.480	109.296				
ISTRUZIONE	=	=	28.700					
SERVIZI COLLETTIVI	=	=	82.330					
PARCHEGGI	=	=	16.232					
VERDE PUBBLICO	=	=	161.400					

DITTA: DEI MERLINI DOLORES

OGGETTO: DA AGRICOLA AD ARTIGIANALE D₁

		IF	MQ	MC	MODIFICHE		MQ/AB	
					mq.	mc.		
ZONA ESPANSIONE	C1	1,5	44.650	58045				
	C2	2	40.410	68.690				
	C3	0,8	5.000	3.500				
ZONA RESIDENZIALE E DI COMPLETAMENTO	B1	1,5						
	B2	2						
ZONA RESTAURO	A2	=	19.700					
ZONA INDUSTRIALE	D1	3	58.140	174.420				
" ARTIGIANALE	D2	3	40.480	109.296	11.808	35.424		
ISTRUZIONE	=	=	28.700					
SERVIZI COLLETTIVI	=	=	82.330					
PARCHEGGI	=	=	16.232					
VERDE PUBBLICO	=	=	161.400					

DITTA: MERLINI RENATO

OGGETTO: SUINCOLO DA VERDE PUBBLICO A RESIDENZIALE

B1

		IP	MQ	MC	MODIFICHE		MQ/AB	mq/ob	DIFF. 2A
					mq	mc			
ZONA ESPANSIONE	C1	1,5	44.650	58045					
	C2	2	40.410	68.690					
	C3	0,8	5.000	3.500					
ZONA RESIDENZIALE E DI COMPLETAMENTO	B1	1,5			4455	6682			
	B2	2							
ZONA RESTAURO	A2	=	19.700						
ZONA INDUSTRIALE	D1	3	58.140	174.420					
" ARTIGIANALE	D2	3	40.480	109.296					
ISTRUZIONE	=	=	28.700				11,6		
SERVIZI COLLETTIVI	=	=	82.330				32,7		
PARCHEGGI	=	=	16.232				6,9		
VERDE PUBBLICO	=	=	161.400		4455		63,7	62,03	-0,17

(456 945)

DITTA: BINCO LOREDANA

OGGETTO: DA VERDE VINCOLO SPECIALE A RESIDUE B₁

		IF	MQ	MC	MODIFICHE		MQ/AB	MQ/ob	DIF. 2A
					mq	mc			
ZONA ESPANSIONE	C1	1,5	44.650	58045					
	C2	2	40.410	68.690					
	C3	0,8	5.000	3.500					
ZONA RESIDENZIALE E DI COMPLETAMENTO	B1	1,5			630	945			
	B2	2							
ZONA RESTAURO	A2	=	19.700						
ZONA INDUSTRIALE	D1	3	58.140	174.420					
" ARTIGIANALE	D2	3	40.480	109.296					
ISTRUZIONE	=	=	28.700				11.6		
SERVIZI COLLETTIVI	=	=	82.330				32.7		
PARCHEGGI	=	=	16.232				6.9		
VERDE PUBBLICO	=	=	161.400		630		63.7	63.5	-0,2

(160.400)

Come da vecchi verbali per cui si
 ha l'idea che circa la metà di 5000
 di P. di F. agli abitanti della S. P. di F. i. c.

Intanto

legge 1.6.1939, n.1089 o negli strumenti urbanistici, come immobili da tutelare.

In tali casi sono ammessi soltanto interventi di consolidamento e di restauro conservativo.

Infine, per i soli annessi agricoli esistenti che ricadono nelle zone di rispetto stradale, cioè a distanze dalle strade, inferiori a quelle minime stabilite dal D.M. 1.4.1968, n. 1404, possono essere autorizzati ampliamenti proporzionali ai volumi esistenti che non comportino riduzioni ulteriori delle distanze attuali dai corpi stradali.

Le licenze edilizie relative agli ampliamenti di annessi agricoli ricadenti nelle fasce di rispetto di strade statali o di autostrade potranno essere rilasciate soltanto dopo che gli Uffici dell'A.N.A.S. abbiano rilasciato il parere favorevole sia ai fini della tutela del demanio statale, sia ai fini della sicurezza del traffico.

ART. 6 (Applicabilità delle precedenti disposizioni).

In numerosi strumenti urbanistici - specie in quelli approvati precedentemente all'emanazione del D.M. 2.4.1968, n. 1444 - le zone destinate all'agricoltura non risultano contraddistinte dalla lettera E; per evitare dubbi od incertezze, con l'articolo 6 viene precisato che la normativa di cui ai precedenti artt. 4 e 5 è valida anche se negli strumenti urbanistici vigenti le zone destinate all'agricoltura non siano contraddistinte con la lettera E.

In proposito è appena il caso di richiamare l'attenzione sul fatto che la normativa di cui agli artt. 4 e 5 si sovrappone e sostituisce, a decorrere dalla data del 15.3.1975, "de jure" ogni altra normativa più permissiva contemplata dagli strumenti urbanistici vigenti, ferme restando le norme più restrittive stabilite nei singoli strumenti.

Essa deve osservarsi anche nei Comuni che abbiano strumenti urbanistici adottati e non ancora approvati dalla Regione o nei Comuni del tutto sprovvisti di tali strumenti. In quest'ultimo caso la normativa di cui agli artt. 4 e 5 della legge regionale è estesa a tutte le zone esterne ai centri abitati, la cui perimetrazione - in ordine al I° comma dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 - sia stata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale, sentiti gli organi statali competenti prima del trasferimento delle funzioni alla Regione in materia urbanistica.

Intervento

*Presidenza
colonia*

E' appena il caso di ricordare che le licenze edilizie in contrasto con la normativa introdotta dalle leggi Regionali n. 16 e n. 17 del 24.2.1975 rilasciate antecedentemente al 15.3.1975 - i cui lavori non siano stati iniziati prima di quella data - sono da ritenere decadute a tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 10 della legge 6.8.1967, n. 765.

Nel confidare sulla corretta applicazione della nuova normativa, si comunica che il Dipartimento Assetto del Territorio di questa Regione è a disposizione degli Enti ed Uffici interessati per gli eventuali chiarimenti.

IL PRESIDENTE

Intervento

PL/ar

N.B. SIMACO
TEME

REGIONE TOSCANA

DIPARTIMENTO ASSETTO DEL TERRITORIO

Prot.IV/1074/4.18

Firenze, 26 Marzo 1975

Ai Sindaci dei Comuni Toscani

Ai Presidenti delle Provincie

Ai Presidenti delle Comunità Montane

Ai Presidenti del Comitato Reg.le di
Controllo e delle Sezioni del Comitato

Al Capo Compartimento A.N.A.S.
della Toscana

Ai Dipartimenti Regionali

Agli Uffici Regionali del Genio Civile

Agli Ispettorati Regionale e Ripartimentali
delle Foreste

Agli Ispettorati Regionale e Provinciali
dell'Agricoltura

Alle Soprintendenze ai Monumenti

Agli Ordini Provinciali degli Ingegneri
della Toscana

All'Ordine Regionale degli Architetti

Alla Giunta del Comitato Regionale dei
Geometri della Toscana

Ai Collegi Provinciali dei Geometri

L O R O S E D I

P.d.F.
O
P.R.G.

COMUNE DI CASTIGLION FIBROCHI	
Ricevuta il	7.4.75
Prot. n°	1044
Cat. 6	Fasc. Cl. 2

OGGETTO: Istruzioni per l'applicazione della legge Regionale 24 febbraio 1975, n. 16 modificata con legge Regionale 24 febbraio 1975, n. 17.-

La legge Regionale 24.2.1975, n. 16, modificata con legge Regionale 24.2.1975, n. 17, pubblicate sul Bollettino Ufficiale del 28.2.1975, n. 10 ed entrata in vigore il 15 marzo 1975, è intesa ad estendere l'efficacia dei programmi di fabbricazione e a limitare l'utilizzazione delle aree extraurbane ai fini specifici della agricoltura e della forestazione.

Allo scopo di assicurare l'applicazione della legge in modo corretto e conforme alle finalità che essa chiaramente persegue e di consentire, agli Enti ed Uffici che devono applicarla, l'interpretazione uniforme delle norme in essa contenute, si reputa opportuno di illustrarla con la presente circolare, chiarendo distinta-



mente il contenuto degli articoli che la compongono.

ART. 1 (Validità dei vincoli previsti dai programmi di fabbricazione).

E' noto che la decisione n. 3 del 9.4.1974 assunta dal Consiglio di Stato in adunanza plenaria aveva ingenerato alcune problematiche sulla validità dei programmi di fabbricazione relativamente alla imposizione di vincoli su singole aree per opere ed impianti pubblici.

La legge Regionale ha sancito la possibilità di introdurre anche nei P.d.F. (così come era inequivocabilmente possibile prevedere nei P.R.G.) vincoli di aree da destinare a spazi per uso pubblico e per la realizzazione di opere, impianti ed attrezzature di interesse pubblico.

Tali spazi sono quelli definiti dal D.M. 2.4.1968, n. 1444, nonché per la realizzazione di strade, viadotti piazze, ecc..

ART. 2 (Attuazione dei programmi di fabbricazione).

Mentre la precedente legislazione urbanistica non prevedeva di attuare i programmi di fabbricazione a mezzo di piani particolareggiati, la legge Regionale ne conferisce ora ai Comuni la facoltà.

La nuova norma apre la possibilità di effettuare interventi pubblici nelle zone edificate di particolare importanza storico-ambientale da ristrutturare, o di espansione degli abitati o nelle aree extraurbane dove si ravvisi la necessità di interventi a carattere pubblico o comunque "guidati" dalle Amministrazioni Comunali.

Ciò si rende fattibile anche in presenza di programmi di fabbricazione, già approvati prima della entrata in vigore della legge regionale di cui trattasi e che non prevedevano quindi la facoltà di redazione dei piani particolareggiati, senza la necessità di appor- tare preventive varianti agli elaborati grafici, alle norme di attuazione e ai regolamenti edilizi relativi ai programmi di fabbricazione medesimi.

ART. 3 (Misure di salvaguardia).

La norma intende stabilire :

- a) che la misura di salvaguardia di cui alla legge 3.11.1952, n.1092 e successive modificazioni sono obbligatorie anche per i programmi di fabbricazione dalla data di adozione dei medesimi;
- b) che dette misure sono estese alle prescrizioni e modifiche suggerite dalla Giunta Regionale sui P.R.G. (IV° comma, art. 36 della legge anzidetta) dal momento che queste pervengono ai Comuni interessati e fino all'approvazione dei Piani Regolatori Generali e dei Programmi di Fabbricazione.

Ciò significa che il Sindaco è obbligato a sospendere ogni determinazione in merito a richieste di licenze edilizie che risultino in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici adottati e con le prescrizioni e le modifiche che la Giunta Regionale ritiene di dovervi introdurre.

Le licenze edilizie, rilasciate nel periodo intercorrente tra l'adozione del P.R.G. o del P.d.F. e la data in cui pervengono al Comune le relative decisioni della Giunta Regionale, conservano la loro validità anche se in contrasto con le modifiche e prescrizioni della Giunta Regionale, ferma restando l'osservanza del disposto di cui all'XI° comma dell'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni.

ART. 4 (Limiti di densità edilizia nelle zone agricole).

Per lo sviluppo ordinato delle zone omogenee E - così definite dal D.M. 2.4.1968, n. 1444, - previste nei P.R.G. o nei P.D.F. dovranno redigersi i corrispondenti piani di settore entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge.

Tali piani avranno lo scopo di indicare la più opportuna utilizzazione delle aree agricolo-forestali nonché le opere, le infrastrutture, le attrezzature e i servizi finalizzati allo sviluppo di dette aree.

Fino alla approvazione dei piani sopracitati e comunque, in mancanza di essi fino al 15 marzo 1978, i Sindaci non possono rilasciare licenze edilizie per costruzione di nuove residenze, a meno che non si verificchino le rare condizioni espresse al II° comma.

I pochi aventi diritto alla costruzione di residenze nelle zone agricole, con indice fondiario massimo di 0,03 mc/mq, potranno realizzarle anche su lotti minimi di 5000 mq. a condizione che, nell'ambito del territorio comunale siano proprietari di aree, seppur frazionate, con superficie complessiva non inferiore a 3 ettari, ivi comprendendo i volumi esistenti e purchè l'area di pertinenza non sia il risultato di frazionamenti successivi all'entrata in vigore della legge di cui trattasi.

E' pure consentita la costruzione di attrezzature e di annessi finalizzati esclusivamente alla conduzione agricola e con indice volumetrico fondiario massimo di 0,03 mc./mq..

Nelle zone agricole E) che all'entrata in vigore della legge regionale siano soggette a tutela paesaggistica in ordine alla legge 29.6.1939, n. 1497 o nelle zone non coltivate e soggette al vincolo idrogeologico di cui alla legge 30.12.1923, n. 3267 l'indice fondiario massimo di fabbricabilità per gli edifici ammissibili viene ridotto a 0,01 mc/mq.

E' da evidenziare il fatto che il Sindaco, a far data dal 15 marzo 1975, può rilasciare licenze edilizie per costruzioni ricadenti nelle zone soggette ai vincoli di cui alla legge 30.12.1923,

n. 3267, soltanto dopo aver ricevuto dagli Uffici Regionali i pareri favorevoli e le prescrizioni da osservare nelle costruzioni stesse.

Comunque nelle zone boscate, o che non lo siano attualmente perchè distrutte da incendio, è da escludere qualsiasi costruzione di edifici.

Le licenze edilizie per la costruzione di edifici ammissibili nelle zone agricole - ivi comprese quelle contemplate al II° comma del successivo art. 5 della legge Regionale in argomento - sono rilasciate previa sottoscrizione di atti convenzionati da trascrivere presso la Conservatoria dei registri immobiliari, in cui i proprietari impegnano loro stessi e gli aventi causa a non modificare le destinazioni d'uso degli edifici oggetto delle licenze edilizie stesse.

L'atto d'impegno unilaterale è sottoscritto dall'interessato al momento della richiesta della licenza edilizia; la trascrizione avrà luogo a cura del Comune e a spese dell'interessato stesso contemporaneamente al rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità dell'immobile costruito.

Laddove il Comune ravvisi l'opportunità di derogare ai predetti vincoli edificatori in base ad iniziative reali finalizzate alla maggiore o migliore conduzione agricola e in tutti gli altri casi riportati nel terzultimo comma, il Comune stesso ha facoltà di adottare varianti specifiche (ad hoc) agli strumenti urbanistici vigenti, che beneficiano di procedura accelerata consistente nel pubblicare il relativo provvedimento, gli atti e gli elaborati nel solo primo giorno festivo immediatamente successivo a quello di adozione (senza raccolta di osservazioni) e nell'inviare alla Giunta Regionale atti e elaborati entro il 15° giorno dalla data di adozione.

ART. 5 (Norma transitoria per interventi edificatori consentiti nelle zone agricole e di rispetto stradale).

Allo scopo di non far degradare ulteriormente il consistentissimo patrimonio abitativo preesistente nelle zone che gli strumenti urbanistici vigenti destinano all'agricoltura, patrimonio che a causa dello spopolamento delle campagne supera di ben 4 volte le effettive necessità, oltre alle opere di restauro degli edifici per abitazione o per annessi agricoli, per un quinquennio a far data dal 15 marzo 1975, sono concessi "una tantum" per comprovate necessità igieniche e funzionali, ampliamenti volumetrici in relazione alle superfici nette attuali o ai volumi attuali rispettivamente per le abitazioni e per gli annessi agricoli, fatta eccezione per castelli, torri, ville, casolari tipici aventi caratteristiche storico-artistiche, individuati ai sensi della

ART. 1)- MODALITA' DI ATTUAZIONE

Il programma di fabbricazione sarà attuato con l'osservanza delle leggi generali e speciali, del regolamento edilizio e di igiene mediante piani di lottizzazione da presentarsi a cura dei privati proprietari di aree fabbricabili o predisposti, in caso diverso, direttamente dal Comune come previsto dall'art. 28 della legge 17/8/1942 n. 1150 modificato e integrato dalla legge 6/8/1967 n. 765.

ART. 2)- SUDDIVISIONE IN ZONE

Il territorio comunale, ai sensi e per gli effetti della legge 6/8/1967 n. 765 è suddiviso in zone territoriali omogenee di cui all'art. 2 del D.M. 2/4/1968 n. 1444 e riportate all'art. 82 del regolamento edilizio allegato al programma di fabbricazione.

ART. 3)- ZONA A

Sottozone A1)

Comprende i centri storici. Vi sono consentiti solo il restauro conservativo degli edifici, previo parere della soprintendenza ai monumenti, e le demolizioni di corpi di fabbrica privi di valore architettonico per la bonifica del tessuto urbano o per la bonifica di giardini cortili, sempre previo parere della soprintendenza ai Monumenti.

Sono vietate: ogni qualsiasi trasformazione, ogni demolizione e ricostruzione, ogni aggiunta edilizia, ogni modifica delle coperture esistenti, ogni modifica dell'arredo urbano antico.

Sono consentite solo operazioni in ordine alle esigenze di

consolidamento e a quelle igieniche e di abitabilità degli edifici. Per operazioni di consolidamento devono intendersi solo quelle necessarie ad assicurare la stabilità dell'edificio e riguardanti fondazioni, strutture portanti, e coperture, e che non comportino modifiche o alterazioni sostanziali alle strutture murarie originarie dell'edificio.

Per gli edifici notificati ai sensi della legge 1/6/1939 n. 1089 e della legge 29/6/1939 n. 1497, valgono le eventuali disposizioni maggiormente restrittive delle leggi stesse.

E' vietato occupare con costruzioni di qualsiasi genere (comprese tettoie) anche provvisorie o prefabbricate, giardini, cortili, chiostrine ed in genere tutti gli spazi liberi.

Dovranno rimanere inalterate le aree inedificate tra gli edifici o comunque afferenti. Tali aree dovranno rimanere inalterate anche nella loro forma. L'unico intervento ammesso è quello del restauro conservativo, previa approvazione da parte della Soprintendenza ai Monumenti.

Allo scopo di rendere possibile con rispetto dei criteri conservativi e di restauro, operazioni di risanamento organico ed unitario saranno dal Comune redatti piani particolareggiati di esecuzione che interesseranno gradualmente singoli comprensori sulla base minima di un isolato. Il Comune provvederà ad effettuare indagini storico-edilizio e socio-economiche necessarie all'individuazione in ciascun comprensorio dei caratteri e dei gradi dell'intervento.

Dalla destinazione d'uso della sottozona A1) sono esclusi:

- depositi e magazzini di merci all'ingrosso,
- rimesse per automezzi di portata superiore a 10 ql.
- impianti industriali di qualsiasi genere e laboratori anche di carattere artigianale,

- caserme,istituti di pena,ospizi o ospedali o case di cura con più di 50 letti,
- alberghi con più di 30 letti,
- centri mercantili,
- mattatoi,
- supermercati,
- stazioni di servizio per la distribuzione di carburante,
- depositi o centri di raccolta e smistamento dei rifiuti urbani.

Il Comune avrà facoltà di rifiutare (e di revocare) licenze per l'installazione di esercizi ~~di qualsiasi natura~~ ~~di qualsiasi natura~~ a carattere commerciale e di uffici pubblici e privati che arrechino molestia o costituiscono pregiudizio ed intralcio alla circolazione o comportino aumento di carico urbanistico.

Il Comune avrà facoltà di consentire ~~in~~ nuove destinazioni d'uso (tranne quelle sopra indicate), qualora queste siano compatibili con il carattere urbanistico oltre che storico ed artistico, del complesso e, soprattutto, non contrastino con la concezione unitaria propria dei singoli organismi edilizi.

In merito al restauro conservativo è da osservare che il regolamento edilizio dovrà prevedere una completa descrizione delle modalità di intervento, dell'impiego dei materiali, delle tecniche di esecuzione per attuare il restauro degli edifici, dell'arredo urbano e dell'ambiente secondo validi e moderni criteri riferibili alla Carta d'Atene, alla Carta di Venezia ed alla Carta del Restauro (1972).

Sottosana A2)

Comprende le aree urbane sostanzialmente da conservare in quanto integrative dei centri storici.

Previo parere della Soprintendenza ai Monumenti vi sono ammessi;
a)- per gli edifici di valore storico- o storico-architettonico o storico-ambientale, il solo restauro conservativo;

b)- per gli edifici moderni di scarso valore storico e storico architettonico o storico-ambientale la sola ristrutturazione entro la volumetria esistente.

Sono escluse le demolizioni e le ricostruzioni.

Dovranno rimanere inalterate le aree inedificate interposte tra gli edifici o comunque ad esse afferenti. Tale aree dovranno rimanere inalterate anche nella loro forma. L'unico intervento ammesso è quello del restauro conservativo previa approvazione della soprintendenza ai Monumenti.

E' vietato occupare con costruzioni di qualsiasi genere (comprese tettoie) anche provvisorie o prefabbricate, giardini, cortili, chiostre ed in genere tutti gli spazi liberi.

Dalla destinazione d'uso della sottozona A2) sono esclusi:

- depositi e magazzini di merce all'ingrosso,
- rimesse per automezzi di portata superiore a 10 ql.,
- impianti industriali di qualsiasi genere,
- caserme, istituti di pena, ospizi o ospedali o case di cura con più di 50 letti,
- alberghi con più di 30 letti,
- centri mercantili,
- supermercati,
- mattatoi,
- stazioni di servizio per la distribuzione di carburanti,
- depositi o centri di raccolta e smistamento dei rifiuti urbani.

Nella destinazione d'uso della sottozona A2) sono ammessi laboratori artigiani, esercizi commerciali, uffici pubblici e privati, a condizione che non arrechino molestia, che non costituiscano pregiudizio, che non comportino aumento di carico urbanistico, che siano compatibili con il carattere urbanistico, oltre che storico ed artistico, del complesso E), soprattutto, non contrastino con la concezione unita-

ria propria dei singoli organismi edilizi.

Sottozona A3)

Comprende le aree non urbane d'interesse ambientale integrative e protettive nei riguardi dei centri storici o le aree non urbane di autonomo pregio ambientale o naturale.

Previo parere della Soprintendenza ai Monumenti vi sono ammessi:

a)- per gli edifici di valore storico o storico-architettonico o storico-ambientale il solo restauro conservativo.

b)- per gli edifici moderni di scarso valore storico o storico-architettonico o storico-ambientale, la sola ristrutturazione entro la volumetria esistente.

Sono soggette al vincolo non aedificandi.

Le sottozone A3)- dovranno essere configurate le caratteristiche naturali del paesaggio, per far sì che si mantenga inalterato il rapporto fra fatti architettonico-urbanistici ed ambiente circostante e che comunque siano preservati i loro peculiari pregi ambientali e naturali.

ART. 4)- Zone B

Nelle zone B)- (sottozone B1 e B2) è consentito il rilascio di singole licenze di costruzione nei limiti dei rispettivi indici di zone subordinatamente all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o all'impiego dei privati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alle costruzioni oggetto della licenza.

L'amministrazione comunale potrà comunque richiedere il piano di lottizzazione o procedere essa stessa alla formazione del piano per aree dove si riscontri l'esigenza di coordinare iniziative diverse.

Sottozona B1

Destinazione: abitazioni, uffici, locali ed esercizi pubblici, autorimesse, botteghe, laboratori artigianali e officine con esclusione di attività rumorose e moleste.

Tipologia: fabbricati isolati, a schiera a nuclei oppure

complessi edilizi secondo le previsioni dei piani di lottizzazione convenzionati.

Densità fondiaria: $I_f = V/A$ 1,5

Altezza massima: ml. 8,80

Rapporto di copertura: $R_c = A_c/A$ 35%

Altezza minima: " 3,50

Distanza minima dei fabbricati - fra loro ml. 10

- dai confini ml. 5

Distanza minima dei fabbricati dai fili stradali: ml. 5

Sottozona B2

Destinazione: come B1

Tipologia: " B1

Densità fondiaria: $I_f = V/A$ 2 mc/mq.

Rapporto di copertura: $R_c = A_c/A$ 40%

Altezza massima: ml. 11

Altezza minima " 3,50

Distanza minima dei fabbricati - fra loro ml. 10 dai confini ml. 5

Distanza minima dei fabbricati dai fili stradali: ml. 5.

ART. 5) Zone C

Nelle zone C) l'edificazione avverrà esclusivamente a mezzo di preventiva approvazione di piani esecutivi.

Sottozona C1

Destinazione: abitazioni, uffici, locali ed esercizi pubblici, autorimesse, botteghe, laboratori artigianali con esclusione di attività rumorose e moleste.

Tipologia: fabbricati isolati a schiera, a nuclei oppure complessi edilizi secondo le previsioni dei piani di lottizzazione convenzionati.

Densità fondiaria : $I_f = V/A$ 1,5

Rapporto di copertura: $R_c = A_c/a$ 35%

Altezza massima: ml. 8,80

" minima " 3,50

Distanza minima dei fabbricati - fra loro ml. 10
- dai confini ml. 5

Distanza minima dei fabbricati dai fili stradali:

-ml. 5 per strade ml. 7

" 7,50 " " " 7 e ml. 15

" 10 " " " 15

L'edificazione è consentita tramite preventiva approvazione di piani particolareggiati redatti dall'Amm/ne comunale o di lottizzazioni convenzionate.

Sottozona C2

Destinazione: abitazioni, uffici, locali ed esercizi pubblici, autorimesse, botteghe, laboratori artigianali con esclusione di attività rumorose e moleste.

Tipologia: fabbricati isolati, a schiera, a nuclei oppure complessi edilizi secondo le previsioni dei piani di lottizzazione convenzionati.

Densità fondiaria: $I_f = V/A$ 2 mc/mq

Rapporto di copertura: $R_c = A_c/A$ 30%

Altezza massima: ml. 8,80

Distanza minima dei fabbricati - tra loro ml. 10
- dai confini ml. 5

~~Distanza minima dei fabbricati dai fili stradali:~~

Nella sottozona C2 l'edificazione è consentita in presenza di Piano di Zona redatto dall'Amm/ne Comunale (legge n. 167 18/4/1962 e successive modificazioni).

Distanza minima dei fabbricati dai fili stradali:

-ml.5 per strade minori o uguali a ml. 7

" 7,50 " " maggiori di ml.7 e minori di ml. 15

" 10 " " " " 15

Sottozona C3

Destinazione: abitazione

Tipologia : come zona C1 e C2

Densità fondiaria: $I_f = V/A$ 0,8 mc/mq.

Rapporto di copertura: $R_c = A_c/A$ 25%

Altezza massima : ml. 6,50

Distanza minima dei fabbricati- tra loro ml. 12

- dai confini ml.6

Distanza minima dei fabbricati dai fili stradali:

ml. 6 per strade minori o uguali a ml.7

" 8,00 " " maggiori a ml.7 e minori di ml.15

" 12 " " " " 15.

Nella sottozona C3 l'edificazione è consentita esclusivamente in presenza di piani particolareggiati redatti dall'Amm/ne Comunale.

Sottozona C4

Nella sottozona C4 l'edificazione è consentita nel rispetto del piano di lottizzazione approvato in data 17.6 - 1968 c.c. e comunque nel rispetto dei D.M. (LL.PP)

1° aprile 1968 n. 1404 e 2° aprile 1968 n. 1444

ART. 6 Zona D

Destinazione: impianti industriali ed artigianali

Sono ammessi locali residenziali per l'abitazione del custode o per il titolare dell'azienda.

La superficie netta complessivamente non dovrà superare mq. 130 e dovrà costituire una sola unità abitativa per ogni unità produttiva.

Tipologia: fabbricati industriali, capannoni, silos ecc...

Densità fondiaria: $I_f = V/A$ 3mc/mq.

Rapporto di copertura: $R_c = A_c/A$ 40%

Altezza massima: ml. 12

" minima " 3,00

Distanza minima dai fabbricati- tra loro ml. 12

dai confini ml. 6

Distanza minima dei fabbricati dai fili stradali:

-ml. 5 per strade minori o uguali a ml. 7

" 7,50 per strade maggiori a ml. 7 e minori di ml. 15

" 10 per strade maggiori a ml. 15

Sono esenti dai limiti di altezza le strutture tecnologiche (camini, torri di lavorazione, silos ecc.)

Le zone saranno regolate da lottizzazioni da convenzionare in cui la percentuale delle aree destinate a parcheggi, verde ecc. con esclusione delle sedi viarie non dovrà essere inferiore al 15% dell'intera superficie destinata all'industria.

Sottozona D1 (Zona di completamento)

Nella sottozona D1 l'edificazione degli impianti industriali ed artigianali ammessi è consentita previo rilascio di licenza edilizia, subordinatamente alla presenza o alla previsione delle opere di urbanizzazione primaria ed al pagamento di quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria da stabilirsi tramite apposita delibera consiliare.

Sottozona D2 (Zona di espansione)

Nella sottozona D2 l'edificazione degli impianti industriali ed artigianali ammessi è consentita previa approvazione di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate.

ART. 7)- Zona E)

* Nelle zone previste dal P.R.G. con destinazione agricola-zone omogenee E secondo il D.M. (LL.PP) 2/4/1968 n. 1444 fino all'approvazione di piani di zona che definiscano per lo sviluppo delle aree extraurbane l'utilizzazione agricola-forestale, le opere e infrastrutture necessarie per le attività produttive, le eventuali residenze ed i relativi servizi, e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali 24/2/1975 n. 16 e n.17, non sono consentite nuove costruzioni con destinazione d'uso residenziale.

Sono peraltro consentite nuove costruzioni, con indice massimo di fabbricabilità fondiario come specificato per le varie sottozone, e comunque nel limite massimo di mq. 600 con destinazione d'uso di abitazione, per quei coltivatori diretti che non siano proprietari essi stessi o gli appartenenti al loro nucleo familiare, di abitazioni e che dimostrino di dedicare all'attività, almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavano dall'attività medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale.

Nelle zone agricole in cui l'impresa diretto-coltivatrice è caratterizzata da particolare frammentazione della proprietà, l'indice di fabbricabilità ai fini del comma precedente, può essere applicato anche con riferimento a lotti non contigui, purchè i fondi situati nello stesso Comune ed intestati catastalmente ad unica ditta abbiano superficie complessiva non inferiore a tre ettari ed il lotto su cui dovrà insistere la costruzione non sia comunque inferiore a mq. 5000=

Sono altresì consentite costruzioni con destinazione d'uso di annessi agricoli (opere, impianti ed edifici necessari alla conduzione agricola e alla prima trasformazione di prodotti agricoli, alla loro valorizzazione commerciale, agli allevamenti) con indice massimo di fabbricabilità fondiario, valutato computando i volumi esistenti, come specificato per le varie sottozone.

Le licenze relative agli interventi di cui al comma precedente sono rilasciate previa sottoscrizione di atti di convenzione- da trascrivere presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari- in cui i proprietari si impegnano per se stessi e per gli aventi causa a non modificare le destinazioni d'uso previste.

Nel caso di iniziative finalizzate alla maggiore produttività agricola o di cooperative agricole o di agricoltori associati e per iniziative concernenti colture in serra, sono ammesse deroghe alle norme di cui al precedente comma con specifiche varianti agli strumenti urbanistici che prevedano all'interno delle zone agricole la localizzazione e la particolare normativa per l'intervento.

I provvedimenti di adozione delle varianti di cui al comma precedente sono pubblicati nel primo giorno festivo immediatamente successivo a quello dell'adozione e trasmessi alla Giunta Regionale, per i provvedimenti di competenza, entro il 15° giorno dalla data di adozione.

Sottozona E1

Nelle sottozone E1 le costruzioni consentite dovranno sottostare alle seguenti condizioni:

- densità fondiaria massima 0,03 mc/mq
- altezza massima ml. 6,50
- distanza dai confini ml. 6
- distanza dei fabbricati tra loro ml. 12

Sono esenti dai limiti di altezza, silos, torri di aereazione, di distillazione o comunque le strutture tecnologiche.

Nelle sottozone E1 le costruzioni consentite dovranno osservare le distanze a protezione del nastro stradale di cui al D.M. 1/4/1968 n. 1404. Nelle parti boscate ancorchè percorse dal fuoco è comunque vietata la costruzione di edifici.

Sottozona E2

Sono le zone soggette al vincolo idrogeologico ai sensi della legge 30/12/1923 n. 3267.

In tale sottozona il rilascio di licenze edilizie per costruzione consentite deve essere preceduto dalle prescrizioni

che competenti uffici tecnici della Regione formulano ai fini dell'art. I della citata legge.

Nella sottozona E2 le costruzioni consentite dovranno sottostare alle seguenti condizioni:

- densità fondiaria massima 0,03 mc/mq
- altezza massima ml. 5,80
- distanza minima dai confini ml. 10
- distanza minima dai fabbricati tra loro ml. 20

Nelle aree non coltivate, la densità massima è ridotta a 0,01 mc/mq.

Nelle parti boscate, ancorchè percorse dal fuoco, è comunque vietata la costruzione di edifici.

Nella sottozona E2 le costruzioni dovranno osservare la distanza di protezione del nastro stradale di cui al D.M. 1/4/68 n. 1404.

ART. 8)- ZONA PER ATTREZZATURE E SERVIZI COLLETTIVI

-destinazione: scuole di ogni ordine e grado, asili, attrezzature sanitarie e di assistenza, chiese, mercati, biblioteche centri collettivi ecc.

Le zone per le attrezzature e servizi devono corrispondere alle norme stabilite dal D.M.

n. 1444 del 2/4/1968

altezza minima m. 3,50

" massima m. 12

ART. 9)- ZONA A VERDE PUBBLICO

a)- destinazione: formazione di parchi, giardini pubblici e attrezzature sportive.

b)- tipo di intervento: è vietata qualsiasi costruzione ad eccezione di quelle per attrezzature pubbliche da parte dell'AC. e di eventuali concessionari e destinate a gioco di ragazzi, posti di ristoro, ricreazione o riposo nel limite massimo di mq. 2 di superficie coperta per ogni 500 mq. di zona verde.